

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TENUTA DELL'ALBO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
IN ATTUAZIONE DELL'ART.24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Il presente regolamento disciplina la tenuta dell'Albo ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana.

1. Tenuta Albo: iscrizioni e cancellazioni.

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana provvede ad avviare le procedure di iscrizione e di cancellazione negli elenchi dell'Albo o nel Registro secondo le modalità previste dalla legge 3.2.1963 n.69, osservando inoltre le seguenti regole:

- a) il Presidente può delegare ad un dipendente la responsabilità del procedimento. Il dipendente delegato dovrà adempiere alle funzioni di cui all'art. 6 lettere a), b), c), d) ed e) della legge 7.8.1990 n. 241;
- b) le comunicazioni agli interessati relative all'avvio del procedimento dovranno osservare le forme di cui all'art.8 della legge n.241/1990 ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art.10 della stessa legge;
- c) dell'esito degli accertamenti compiuti il Presidente o il dipendente delegato riferisce al Consiglio onde consentire l'adozione dei provvedimenti di iscrizione o di cancellazione negli elenchi dell'Albo o nel Registro entro il termine di cui all'art.29 della legge n.69/1963.

2. Documenti amministrativi esclusi dall'accesso.

Sono sottratti all'accesso le categorie di documenti amministrativi indicate nell'art. 24 L. 241/1990.

Sono esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. a e comma 2 tutti gli atti e i documenti contenenti i dati personali degli iscritti che, potendo fondatamente motivare circa il rischio che la conoscenza da parte di terzi dei propri dati personali possa costituire pericolo per la loro salute ed incolumità personale a ragione della propria attività professionale, ne facciano richiesta. Sulla richiesta stessa decide il Consiglio dell'Ordine. In caso di accoglimento, i dati personali dei suddetti iscritti, esclusi solo il nome ed il cognome, vengono esclusi dalla consultazione anche nell'Albo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.

3. Conclusione del procedimento amministrativo

Sono stabiliti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi a:

- cancellazione dall'albo dei giornalisti decise dal consiglio in seguito a verifiche eseguite in sede di revisione (art. 30 del Dpr 4.2.1965 n. 115, regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'Ordine 3.2.1963 n. 69) ;

- cancellazione dall'elenco speciale annesso all'Albo dei giornalisti in seguito a verifiche eseguite in sede di revisione (art. 30 del Dpr 4.2.1965 n. 115, regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'Ordine 3.2.1963 n. 69) ;
- cancellazione dall'elenco speciale annesso all'Albo dei giornalisti nei casi in cui vengano a cessare i requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonché in casi di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa (art. 32 del Dpr 4.2.1965 n. 115, regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'Ordine 3.2.1963 n. 69) ;
- cancellazione dal registro praticanti per decorso triennio di iscrizione (art. 41 del Dpr 4.2.1965 n. 115, regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'Ordine 3.2.1963 n. 69) .

Il Consiglio Regionale dell'Ordine stabilisce che i procedimenti amministrativi di cui sopra debbano concludersi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.

Modifiche approvate dall'Ordine dei Giornalisti della Toscana il 21 giugno 2013, in seguito a emanazione del Regolamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, dopo che il Dpr 7 agosto 2012 n.137 ha trasferito le funzioni disciplinari ai Consigli di Disciplina territoriali.